



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 24	OGGETTO:	Approvazione Programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2012.
Data 28/06/2012		

L'anno Duemiladodici, il giorno ventotto del mese di Giugno alle ore 16,00 nella Sala delle Adunanze Consiliari, alla prima convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme di legge, il Consiglio Comunale. Procedutosi all'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
1. M. BARBARA PUSCEDDU (Sindaco)	X		11. Fabrizio PEDDITZI	X	
2. Alessandro ANEDDA	X		12. Nicola ZUNNUI	X	
3. Marco ASUNI	X		13. Paolo Flavio ZEDDA	X	
4. Paride CASULA	X		14. Andrea ATZENI	X	
5. Antonello COCCO	X		15. Massimo LEBIU	X	
6. Giovanni COCCO	X		16. Giulio LOBINA	X	
7. Gianluigi CORDA	X		17. Massimiliano MALLOCCI	X	
8. Maurizio DESSALVI	X		18. Federico MALLUS	X	
9. Maurilio FLORIS		X	19. Mauro SPINA	X	
10. Francesco ORRU'	X		20. Salvatore PODDA	X	

Presenti: n. 19
Assenti n. 1

Sono presenti gli Assessori Signori: Roberto DEMONTIS, Giuseppe FLORIS, Massimo LEONI, Franco MATTA, Giuseppe MELIS, Alessandro ORRU', Andrea ORRU'.

Presiede la seduta Giovanni COCCO nella qualità di Presidente del Consiglio con l'assistenza del Segretario Generale Dr.ssa Maria Antonietta Basolu.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno e dotata dei pareri previsti dall'art. 49 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri Signori:
- Gianluigi Corda - Fabrizio Pedditzi - Federico Mallus.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 3, comma 56, della legge 24.12.2007, n. 244, il quale dispone “Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'art. 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione;
- l'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, nel testo modificato con l'art. 46 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito dalla Legge 6.8.2008, n. 133, che prevede:
 - ✓ Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle esigenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
- Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordine o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
- Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.”;
- l'art. 3, comma 55, della Legge della legge 24.12.2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), così come riformulato dal D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito dalla L. 6/08/2008 n. 133, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Gli Enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
- il comma 56 dello stesso art. 3 che prevede “Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali”;

Richiamati altresì:

- l'art. 6, comma 7, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito nella legge 30.07.2010, n. 122 (Manovra estiva correttiva 2011 – 2013) che ha disposto, a decorrere dall'anno 2011, la significativa riduzione dei costi legati al conferimento di incarichi di studio e consulenza la cui spesa annua non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009;
- l'art. 9, comma 28, del citato D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102, della L. 12.11. 2011, n.183 (legge di stabilità per il 2012), il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2012, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, convenzioni o collaborazioni coordinate e continuative nei limiti del 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica del 28/05/2012 con il quale, in risposta alla nota protocollo n. 36/VSG/UPRS/AD/ml-12 del 21/05/2012 dell'ANCI, si chiarisce, fra l'altro, che, in assenza di un'esplicita previsione del legislatore, il conteggio della spesa di cui sopra va operato in termini cumulativi, comprendendo, perciò, nella base di calcolo tutte le fattispecie di lavoro flessibile richiamate dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, senza distinzione di settori di riferimento;
- la deliberazione n. 11/CONTR/12 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo relativa ai limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, introdotti dall'art. 9 comma 28, del DL n. 78/2010 più volte richiamato, i quali costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di autonomia territoriale i quali pertanto sono tenuti a conformarsi ad essi e ad applicare direttamente la norma generale così come formulata, suscettibile di adattamento solo da parte degli enti di minori dimensioni per salvaguardare particolari esigenze operative;

Preso atto della nuova formulazione dell'art. 3, comma 55, della citata L. 244/2007, che include nella programmazione annuale degli incarichi tutte le collaborazioni autonome e non solo, come nella precedente formulazione, solo gli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza;

Ritenuto, pertanto, dover procedere all'approvazione dell'allegato programma per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma nell'anno 2012, predisposto sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione e dai responsabili di settore e nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalle norme citate in precedenza che non consentono l'affidamento di incarichi di studio e consulenza;

Precisato che questo Comune non ha violato i vincoli imposti dal patto di stabilità ed ha un'incidenza delle spese per il personale inferiore al 50 per cento delle spese correnti;

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all'emanazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

SENTITA l'illustrazione dell'Assessore competente Avv. Andrea Orrù alla quale seguono gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri riportati nel verbale dell'adunanza al quale si rinvia;

ACQUISITI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e riportati in calce al presente provvedimento;

RITENUTO di provvedere in merito;

Accertata, all'atto dell'indizione della votazione, l'assenza dei Consiglieri Francesco Orrù e Andrea Atzeni, per cui i presenti risultano essere 17;

CON VOTAZIONE, espressa per alzata di mano, il cui esito viene così accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti:	n. 17
Voti favorevoli:	n. 10
Voti contrari	n. 1 (Salvatore Podda)
Astenuti:	n. 6 (Paolo Flavio Zedda, Massimo Lebiu, Giulio Lobina, Massimiliano Mallocci, Federico Mallus e Mauro Spina,)

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2012 che costituisce parte integrante della relazione previsionale e programmatica;
2. di dare atto che la spesa relativa agli incarichi programmati ammonta ad € 20.250,00 che trova copertura con fondi stanziati nel bilancio preventivo 2012 che verrà approvato nella seduta odierna;

3. di dare atto che gli incarichi previsti rispettano i limiti di spesa derivanti dalla normativa richiamata in premessa..
4. di dichiarare, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni COCCO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Maria Antonietta BASOLU

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
- FAVOREVOLE -

Data, 25/06/2012

Il Responsabile
del Settore Affari Generali e Personale f.f.

F.to Dott. Simone Farris

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
- FAVOREVOLE -

Data, 25/06/2012

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to Rag.ra Consuelo Carta

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 13.12.1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai Capigruppo consiliari.

Sinnai, 05/07/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.^{ssa} Maria Antonietta Basolu

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno 28/06/2012, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 05/07/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.^{ssa} Maria Antonietta Basolu

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Sinnai, 05/07/2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Cardia